



Marina Militare

COMANDO IN CAPO DEL
DIPARTIMENTO MILITARE
MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO
UFFICIO B.A.R.M

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARIDIPART LA SPEZIA

Prot. N° BARM/1/00213 *Allegati*

La Spezia, li 3 GEN. 2013

P.d.c.: BARM 0187 783990

Al

Via Parma 124A
16043 Chiavari (GE)

ARGOMENTO: Recupero coattivo alloggio di servizio AST n° MGE0118.

Riferimento:

- a) Lettera in data 3 gennaio 2013;
- b) Foglio n. 44798 in data 24.12.2012 di questo A.C.

In esito alla lettera in riferimento, inviata dalla S.V. a questo A.C. per il tramite di Stelmilit Chiavari, si fa presente quanto di seguito:

- a) in merito alla richiesta di proroga avanzata dalla S.V. si sottolinea che la norma la cui applicazione viene invocata al punto b) della lettera in riferimento, art. 331 del T.U. Regolamenti militari, non è applicabile all'istante, il quale si trova nello status di "utente sine titolo" dal 1994. La norma infatti fa espresso riferimento al caso di utenti "in titolo". Si fa comunque presente, per completezza di informazione, che non vi sono, nel comprensorio alloggiativo di Stelmilit, altri alloggi assegnabili.
- b) Lo stesso art. 331 del quale l'istante invoca l'applicazione in ordine al pagamento delle spese di trasloco, che secondo la citata norma andrebbero poste a carico dell'Amministrazione, non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la situazione dell'istante è, expressis verbis, prevista dall'art. 333, il quale stabilisce che le spese del trasloco per gli utenti sine titolo, possano soltanto essere anticipate dall'Amministrazione, ma vanno a carico dell'utente.

- c) La concessione dell'alloggio n. AST n° MGE0118 in favore dell'istante è scaduta in data 31.12.1993, e tale situazione è stata notificata all'istante in data 16.02.1994, pertanto, lo stesso era a conoscenza della perdita del titolo e la permanenza nell'alloggio è proseguita in ragione della inapplicabilità alla normativa sul recupero coattivo degli alloggi, per ragioni legate al reddito del nucleo familiare. Inoltre, si fa presente che nel caso in cui venga dichiarata l'inagibilità dell'immobile la P.A. ha l'obbligo di eseguire il recupero coattivo, per ragioni di sicurezza, nel rispetto non solo dei principi di buon andamento della P.A., ma soprattutto a tutela dell'incolumità delle persone, a qualunque titolo occupanti gli immobili. Al contrario, la mancata esecuzione dello sgombero farebbe sorgere responsabilità a carico della P.A. per ogni qualsivoglia evento dannoso che si possa verificare negli immobili inagibili.
- d) Il termine di 90 giorni (novanta) di cui all'art. 331 comma 2 del T.U. è riferito genericamente alla "revoca anticipata" della concessione dell'alloggio. L'Amministrazione ha ritenuto che, nel caso in esame, non sia possibile concedere ulteriori proroghe al rilascio dell'alloggio (che, si ricorda è occupato *sine titolo* dal 1994) per le ragioni di sicurezza già sufficientemente esplicitate e sorte in seguito alla dichiarazione di inagibilità dell'immobile.
- e) In ordine alla lamentata mancanza di avviso di avvio del procedimento, si fa presente che l'art. 7 della legge 241/1990 stabilisce che il citato avviso può essere omesso qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ritenute sussistenti, ad avviso della P.A., nel caso in esame.

Con la presente, pertanto, premesso quanto sopra, si ribadisce quanto intimato con il foglio in riferimento b), allegando copia dei seguenti atti:

- Autorizzazione al recupero coattivo rilasciata da MARIUGP in data 20.12.2012;
- Relazione Tecnica di inagibilità dell'immobile.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
C.V. Michele CASSOTTA